

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza _____ ordinaria di 1^ convocazione seduta pubblica

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

L'anno duemilaquattordici (2014), addì **diciannove (19)** del mese di **Maggio** alle ore **18,30** nella Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
		giustif. ingiustif.
RASI MARIO	sì	
LOTTO ALBINO	sì	
BORTOLATO MARIA TERESA	sì	
CAPUZZO MARA	sì	
VIGNATO SILVIA	sì	
CASTELLO FEDERICA	sì	
ARMANI TITOLIVIO	sì	
ZANELLATO PAOLINO	sì	
GRAPEGGIA GIORGIO	sì	
BOTTARO DAVIDE	sì	
BORGATO SERENA	sì	
BULETTO VIRGINIA	sì	
RANGO STEFANO		sì
NUCIBELLA ENRICO		sì
LONGO VERONICA	sì	
CODEMO NADIO		sì
FERRARO CRISTIAN		sì
	13	4

N. 157 reg. Pubbl.

Assiste alla seduta il Sig. **CARRARELLO Dott. Guido**, Segretario del Comune.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. n. 267/2000)

Il Sig. **RASI Mario**, nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri **CASTELLO Federica e BORGATO Serena (maggioranza) e LONGO Veronica (minoranza)** invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Certifico io sottoscritto Responsabile del I° Settore su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 22 MAGGIO 2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 22 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (CARRARELLO Dr. Guido)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

PROPOSTA DI DELIBERA

Proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del procedimento geom. Stefano Bianchi;

PREMESSO che l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, prevede:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/4/2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 99 del 30/4/2014, ha, da ultimo, differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31/7/2014; termine già differito in precedenza al 28 febbraio 2014, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013, e al 30/4/2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 43 del 21.02.2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

VISTO lo schema di regolamento comunale TASI, allegata sub B) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA l'attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, e dell'art. 239, comma 1-bis dello stesso decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 1), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012 espressa in data 15.05.2014 (allegato sub A);

VISTO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituita dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 206 della G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012) espresso con verbale n. 5 in data 14.5.2014 (allegato sub C);

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la lettera A);

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da schema allegato sub B) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, giusta Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014 del MEF;
4. di dichiarare con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (in questo caso alla deliberazione può essere data subito esecuzione).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese, per il seguente esito dai n. 13 consiglieri presenti:

Votanti	n.	13
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti così espressi dai n. 13 Consiglieri presenti:

- Votanti n. 13
- Favorevoli n. 13
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
Ufficio Tecnico Tel. 049/9579118 - Fax 049/9535139 - e-mail responsabileutc@comune.bagnoli.pd.i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

(D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267)

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -
TASI.**

Allegato "A" alla deliberazione CC n. _____ del _____

Oggetto :	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
-----------	--

**PARERI, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE Settore Ragioneria Unione/Comune di Conselve e Tributi**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;
ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

- ☒ FAVOREVOLE. *evidenziando l'obbligo di acquisire il parere dell'Organo di Revisione e l'attestazione del Resp. Serv. Fin.*
☐ CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
☐ NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

Conselve, li 15/5/2014	IL RESPONSABILE DEL SETTORE dott. Stefano Andreotti
------------------------	--

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;
visto il parere tecnico _____ rilasciato in data 15/5/2014
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

☒ FAVOREVOLE, _____

- CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
• NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

<i>Bagnardi S.</i> , li <u>15/5/2014</u>	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI dott.ssa VILMA TROVO'
--	---



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

**Regolamento Comunale per
l'applicazione del
Tributo per i Servizi
Indivisibili- TASI**

Anno 2014

Indice

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Soggetto attivo
Art. 3 - Presupposto impositivo
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Base imponibile
Art. 6 - Aliquote
Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
Art. 8 - Riduzioni
Art. 9 - Funzionario Responsabile
Art. 10 - Dichiarazione
Art. 11 - Versamenti
Art. 12 - Rimborsi e compensazione
Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 15 - Riscossione coattiva
Art. 16 - Contenzioso
Art. 17 - Disposizioni finali ed efficacia

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Conselve, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli
2. Conseguentemente, sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove von soppressi, dalle unioni, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni (immobili enti non commerciali).

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.
La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, ed è costituita al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Art. 6 – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti dai precedenti commi per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2,, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da garantire effetti, sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .

7. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

8. Qualora sia stabilite modificazioni normative, ai commi 676 – 677 – 678 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Riduzioni/esenzioni

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
2. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Qualora sia stabilite modificazioni normative, ai commi 677 – 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni/esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni/esenzioni, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 – Funzionario Responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 10 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Art. 11 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. Il tributo viene riscosso dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno di imposta in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo, complessivamente dovuto, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, secondo le aliquote approvate per l'anno di imposta di riferimento. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 4 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso, delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente di tempo in tempo, così come previsto dall'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 3.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, anche di familiari con lui

conviventi. Nel caso di ditta, l'estratto conto sarà quello della ditta stessa e del relativo rappresentante legale.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910., se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Alla riscossione coattiva sono applicate le disposizioni di cui al precedente articolo 14, se non in contrasto con disposizioni normative vigenti.

Art. 16 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 17 – Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

Verbale N. 5 del 2014

L'anno duemilaquattordici, addì 14 del mese di maggio, alle ore 15,30 nel proprio studio in Campolongo Maggiore (Ve) Q.re Copernico 4, il sottoscritto dott. Marco Carraro – Revisore Unico dei Conti del Comune di Bagnoli di Sopra ha provveduto alla stesura del presente verbale, in relazione alla richiesta di rilasciare il parere sull'adottando REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI del COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA.

Il parere deve essere preventivo all'approvazione del Regolamento.

Il Revisore ha esaminato la documentazione predisposta dai Servizi Finanziari in relazione alla proposta di Regolamento, verificandone la rispondenza con le norme attualmente in vigore, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente.

Nella proposta di Regolamento si rinvencono le norme procedurali per la definizione della tasi, dei casi di riduzione, le norme per il controllo della corretta applicazione, le procedure di riscossione.

Tutto ciò esaminato e verificato, il REGOLAMENTO proposto,

appare

consono a disciplinare l'applicazione della TASI a far data dal 1° gennaio 2014.

Alle ore 16,40 null'altro essendovi la seduta viene tolta, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO

Dott. Marco Carraro



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Mario RASI)

F.TO (CARRARELLO Dr. Guido)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 22 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CARRARELLO Dr. Guido)

DENUNCIE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA
CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art. 127 del T.U. n. 267/2000)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data
viene oggi rimessa , per il controllo dei vizi denunciati.

Lì -----

IL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del T.U. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì -----

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE